



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Del 08.04.2021	

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **OTTO** del mese di **APRILE** alle ore **18:05** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	Lugini	Gianpaolo	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Arcangeli	Federica	X	
	Tozzi	Gasperina	X	
	Di Natale	Simone	X	
	Cimei*	Chiara		X
	Frani	Paolo	X	
	Callipo	Salvatore	X	
	D'Antonio	Domenico		X
	De Luca	Rosa	X	
	Marcangeli	Loreto Alessandro	X	
	Di Natale	Ilaria	X	

** (Il Consigliere Chiara Cimei ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data 07.04.2021)*

Assegnati: n.12+1 (Sindaco)

In carica: n. 12

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea il Sig. Gianpaolo Lugini ai sensi dell'art. 5, comma 2, del vigente regolamento di disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale, secondo cui in caso di assenza del Presidente del consiglio, la presidenza è assunta dal vice sindaco.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e provvede alla relativa illustrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 3 (Rosa De Luca, Ilaria Di Natale. Loreto Alessandro Marcangeli)

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: 0

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA”, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:


Astenuti: 3 (Rosa De Luca, Ilaria Di Natale. Loreto Alessandro Marcangeli)

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: 0


La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 9081 Fax: 0863 - 995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte le spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Accertato che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:


- l'art. 1, cc. 9 e 173, L. n. 266/2005 (finanziaria 2006), i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- l'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione e che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, *"le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:*


- 1) *la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;*
- 2) *necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio*



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 9081 Fax: 0863 - 995412



dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;

- 3) *previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;*
- 4) *eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo)" (Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/SRCPIE/VSGF).*

Ribadito che, come precisato dalla Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia con del. n. 244/2018, queste spese devono rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa, e che l'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento;

Considerato che nella citata deliberazione n. 244/2018, la magistratura contabile sottolinea che, sotto il profilo gestionale, tali spese devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

Rilevato che la Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Campania, con del. n. 77/2019, ha elencato le spese che non possono essere inserite tra quelle di rappresentanza e pertanto non possono essere effettuate con oneri a carico dell'ente:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.


Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 9081 Fax: 0863 - 995412



obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto l'allegato schema di regolamento predisposto dall'ufficio competente;

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza", il quale si compone di n. 8 articoli.
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Generali
dott.ssa Sabrina Marzano

In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott.ssa Anna Maria D'Andrea

COMUNE DI CARSOLI

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. in data))

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza.
2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare, il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
 - b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
 - c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

ART. 2 - FINALITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono "*spese di rappresentanza*" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità che consentano di mantenere e accrescere il proprio prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale.
2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità o delegazioni italiane o straniere ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.
3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie e impersonali operazioni dell'amministrare.

ART. 3 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'amministrazione:
 - a. spese di ospitalità e offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
 - b. colazioni di lavoro o rinfreschi, giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche di cui alla lettera a);
 - c. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
 - d. stampe di inviti, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'amministrazione comunale;
 - e. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite

- all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- f. organizzazione di convegni, tavole rotonde, inaugurazioni, o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale e adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni e allestimenti;
 - g. forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;
 - h. necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee all'amministrazione comunale.

ART. 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vice-sindaco;
 - Assessori delegati nell'ambito delle rispettive competenze;
 - Presidente del Consiglio per attività e iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata e specifica motivazione con riferimento agli scopi perseguiti.
3. Ai soggetti autorizzati è consentito offrire colazioni e omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

ART. 5 - CASI DI INAMMISSIBILITA'

1. Non sono in ogni caso ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente. Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.
2. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente.

ART. 6 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONGRESSI E CONVEGNI

1. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde o manifestazioni similari, riferibili ai fini istituzionali dell'ente, è data facoltà al Comune di assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti, escluse, ovviamente, quelle di carattere personale.
2. Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti dell'ente dagli omologhi enti stranieri e italiani.
3. Le spese di cui al primo comma vanno poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle manifestazioni predette.

ART. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dei relativi capitoli di bilancio, denominati "Acquisti di beni per spese di rappresentanza" e "Prestazione di servizi per spese di rappresentanza" nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente per tempo.

2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato al responsabile dei Servizi Generali.

3. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal Responsabile del Servizio competente sulla base di idonea documentazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

5. Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto imprevedibili o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, sono acquistate dall'economista comunale secondo la specifica disciplina. In questo caso, la richiesta di rimborso o di emissione del buono economico all'economista deve essere accompagnata dall'autorizzazione del responsabile del servizio competente e/o da dichiarazione del soggetto ordinatore da cui emergano gli elementi prescritti.

6. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura di

AR. 8- RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

2. A tal fine il Responsabile dei Servizi Generali, al quale sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, trasmette entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'approvazione unitamente al Rendiconto di gestione.

3. Entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del servizio finanziario dell'ente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Sig. Gianpaolo Lugini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 22/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 22/04/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
.....